



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

27 MAG 2014

N.

1417

e vi rimarrà per 15

giorni consecutivi fino al

11 GIU 2014

Li

27 MAG 2014

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 46 del 27 MAG 2014

**OGGETTO: Giudice di Pace di NOLA. LAUDANNO GIOVANNA
c/Comune di Castellaneta. Costituzione in giudizio.**

IL SINDACO

VISTA l'atto di citazione presentata dalla Sig.ra LAUDANNO GIOVANNA per opposizione a cartella esattoriale 07120060272856471000 relativa al ruolo 2005/010561 concessione 071 reso esecutivo il 13/giu/2005, corrispondente ai verbali 2922/2004 e 2281/2004 emessi dal Comune di Castellaneta e notificati relativamente il 14/12/2004 rac. 76080801974-8 e 22/11/2004 rac. 76080806410-6 veicolo targato AB397MH, e, considerato che in data 23.06.2014 e 21.07.2014 alle ore 08,30 è necessario resistere presso il Giudice di Pace di Nola, per i seguenti motivi:

1 – la domanda attorea è del tutto infondata e merita l'integrale rigetto.

Infatti, la cartella esattoriale 07120060272856471000 relativa al ruolo 2005/010561 concessione 071 reso esecutivo il 13/giu/2005, corrispondente ai verbali 2922/2004 e 2281/2004 emessi dal Comune di Castellaneta e notificati relativamente il 14/12/2004 rac. 76080801974-8 e 22/11/2004 rac. 76080806410-6, è tutto entro i termini previsti sia dal C.d.S. che dalla vigente legislazione, in materia di sanzioni amministrative.

RITENUTO che il ricorrente si oppone per motivi infondati in fatto e in diritto.

VISTE le controdeduzioni del Comandante della Municipale Dott. Paolo Larizza in data 26.05.2014 da presentare al Giudice di Pace di Nola, in atti.

VISTO l'art. 23 della L. n. 689/81 che consente all'Autorità che ha emesso l'atto impugnato di stare in giudizio personalmente o a mezzo di funzionari appositamente delegati.

RITENUTO di resistere in giudizio a difesa degli interessi di questo Ente.

INDIVIDUATO nel Comandante del Corpo di Polizia Municipale di questo Ente, il titolare dell'ufficio responsabile dell'atto impugnato dal ricorrente.

RITENUTO doveroso per i motivi di cui sopra resistere in giudizio.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.lgs. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

VISTO lo Statuto Comunale, art. 26, comma 4, lett. *“d) agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse dei Comune, nonché stipula contratti.”*

DECRETA

- 1) di resistere nel giudizio promosso dalla Sig.ra LAUDANNO GIOVANNA nata a Brindisi il 22/03/1947 e residente a 80035 NOLA in Via V.T. Vitale, 101, rappresentata e difesa dall'avvocato De Lucia Angelo, contro questo Ente avanti al Giudice di Pace di NOLA all'udienza del 03.06.2014 E DEL 21.07.2014 alle ore 08,30;
- 2) di delegare per la difesa del Comune di Castellaneta il Comandante del Corpo di P.M. di Castellaneta (con facoltà di subdelega), ai sensi dell'art. 23 L. n. 689/81.



IL SINDACO
Avv. Giovanni Gugliotti